



COMUNE DI SAREZZO

PROVINCIA DI BRESCIA

P.ZZA CESARE BATTISTI, N. 4

25068 SAREZZO - TEL 0308936211

WWW.COMUNE.SAREZZO.BS.IT

***CARTA DEI SERVIZI DEL
CONTRIBUENTE***

Indice

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Funzioni del Servizio Tributi
- Articolo 3 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
- Articolo 4 - Diritti e doveri del contribuente
- Articolo 5 - Efficacia temporale delle norme regolamentari
- Articolo 6 - Remissione in termini
- Articolo 7 - Informazione al contribuente
- Articolo 8 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- Articolo 9 - Chiarezza e motivazione degli atti
- Articolo 10 - Errori del contribuente
- Articolo 11 - Interpello del contribuente
- Articolo 12 - Accessi, ispezioni e verifiche
- Articolo 13 - Tutela e garanzia
- Articolo 14 - Norme finali e transitorie

Articolo 1 – Oggetto

1. I rapporti tra i contribuenti e l'Amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione, della buona fede e della trasparenza.
2. La carta dei servizi ha lo scopo di individuare ed attuare gli strumenti di comunicazione ed il miglioramento dei procedimenti per ottimizzare il rapporto tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione e, con la loro partecipazione diretta, di migliorare i servizi attinenti alla fiscalità locale per renderli rispondenti alle loro aspettative.
3. Il presente articolato contiene le norme di adeguamento alla legge 27 luglio 2000, n. 212, dirette alla razionalizzazione ed alla applicazione delle procedure per la maggior efficacia ed efficienza del Servizio Tributi avendo riguardo ai diritti del contribuente.
4. Gli uffici interessati sono vincolati all'osservanza delle presenti disposizioni e sono tenuti ad organizzarsi - al proprio interno - in modo da adeguarsi a quanto previsto.

Articolo 2 - Funzioni del Servizio Tributi

1. Il Servizio Tributi assolve al dettato normativo introdotto dalla legge 241 del 1990 e successive modificazioni, circa la trasparenza degli atti amministrativi e la informazione ai contribuenti e svolge tutte le funzioni previste dalla legislazione circa la fiscalità locale per cui, tra l'altro, gli competono:
 - a) l'organizzazione e definizione dei regolamenti e degli atti amministrativi necessari per la corretta gestione della fiscalità locale;
 - b) il recepimento delle indicazioni della Giunta Comunale e del Sindaco per quanto riguarda la politica tributaria, oltre alla responsabilità delle loro attuazione;
 - c) la responsabilità circa l'obbligo di proporre la determinazione delle aliquote e l'elaborazione di supporto alle decisioni relative alla definizione delle aliquote stesse ed alla completa gestione dei singoli tributi;
 - d) la responsabilità delle indicazioni circa la manutenzione e gestione del sistema informativo automatizzato del servizio;
 - e) l'apprendimento di tutte le norme che attengono alla specifica materia, le loro modificazioni e la loro applicazione;
 - f) la formazione degli avvisi di liquidazione, degli avvisi di accertamento, dei ruoli coattivi, oltre alla istruttoria del contenzioso;
 - g) l'organizzazione e gestione del rapporto con il contribuente in relazione alla diffusione delle informazioni, della modulistica, nonché della ricezione delle dichiarazioni e delle istanze di parte;
 - h) l'organizzazione e gestione delle attività di natura tecnica ed amministrativa circa la istruttoria formale di atti e provvedimenti, l'acquisizione delle necessarie informazioni presso gli altri settori dell'ente ovvero presso soggetti esterni, l'inserimento delle informazioni medesime nel sistema informativo automatizzato e la loro elaborazione, oltre al loro costante aggiornamento.

2. Il Servizio Tributi è teso alla corretta gestione ed organizzazione della fiscalità locale ed esercita tutte le funzioni nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali contenute nel d. lgs. n. 196/2003.
3. Tutte o parte delle funzioni di cui sopra potranno essere svolte in forme associate con altri Enti Locali, per cui le norme dettate dal presente provvedimento si intendono estese ai modi di gestione associata e/o consortile a cui il comune potrà aderire.

Articolo 3 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali e le altre disposizioni aventi efficacia esterna, che non hanno un oggetto tributario, non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto degli atti medesimi.
3. Il richiamo a disposizioni legislative o regolamentari contenuto in qualsiasi provvedimento in materia tributaria deve recare il contenuto, anche sintetico, o sottoforma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative dei regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando integralmente il testo modificato.

Articolo 4 - Diritti e doveri del contribuente

1. I pubblici dipendenti ed i soggetti terzi a cui sia eventualmente affidata l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi sono obbligati ad un comportamento corretto e cortese con i contribuenti fornendo, compatibilmente con le esigenze di servizio, le informazioni e gli aiuti richiesti, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali.
2. L'accesso allo sportello al contribuente è organizzato in modo da evitare attese prolungate e garantire la tutela della riservatezza.
3. I contribuenti debbono rispettare gli orari stabiliti, accedendo gli uffici comunali secondo le regole del buon comportamento.

Articolo 5 - Efficacia temporale delle norme regolamentari

1. Salvo casi eccezionali, motivando come tali le disposizioni di interpretazione autentica, le prescrizioni regolamentari non hanno effetto retroattivo.
2. In ogni caso, le disposizioni regolamentari non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. Le disposizioni regolamentari non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito del codice civile.

Articolo 6 – Remissione in termini

1. Il Sindaco, con decreto, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari, compreso il versamento di tributi, sia impedito da cause di forza maggiore.
2. Il decreto sindacale non può prevedere un periodo superiore a sei mesi ed è rinnovabile.

Articolo 7 - Informazione al contribuente

1. L'Amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa, costante ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati, opuscoli informativi o altre forme di comunicazione, e mettendo gli stessi a disposizione gratuita dei contribuenti presso il Servizio Tributi, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente.
2. L'Amministrazione comunale porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei già citati al comma 1, le aliquote e le tariffe adottate, nonché ogni altro atto amministrativo modificativo delle funzioni e dei procedimenti.
3. Il Responsabile del Servizio provvede a dare esecuzione di quanto sopra fornendo ai contribuenti tutte le informazioni utili in ordine al sito internet, alla indicazioni degli orari di apertura dello sportello al pubblico, ai numeri telefonici e agli indirizzi di posta elettronica cui rivolgersi per ottenere appuntamenti e informazioni, ai nominativi dei dipendenti che hanno rapporto con il pubblico e al nominativo del Funzionario Responsabile di ogni tributo.

Articolo 8 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ente locale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti e a lui destinati. A tal fine provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove lo stesso ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
2. Gli atti sono, in ogni caso, comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario, ferme restando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
3. Il Servizio Tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. L'Amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili, compatibili con l'assolvimento degli obblighi tributari, e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, così che possano ottemperare alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti gratuitamente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle leggi regolanti le specifiche norme tributarie.
6. Prima di notificare gli atti derivati dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e/o dai versamenti, il Servizio Tributi invita il contribuente, per il termine del servizio postale o altro mezzo ritenuto idoneo, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non superiore ai sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di un tributo rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.
7. Le spese di notifica degli atti impositivi e di irrogazione di sanzioni sono a carico del contribuente. Sono escluse le spese di comunicazione e di istruttoria.

Articolo 9 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti di pretesa tributaria sono motivati secondo quanto prescritto dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione degli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato al contribuente si fa riferimento ad una qualsiasi norma legislativa o regolamentare o si richiama un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, il richiamo è integrato dal contenuto essenziale, anche sintetico, o sottoforma di allegato, della disposizione o dell'atto a cui si intende fare rinvio.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'ufficio presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Articolo 10 - Errori del contribuente

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione locale o fornite in forma scritta dagli uffici comunali, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, anche per il disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Qualora la violazione si traduca in una mera formalità senza alcun debito di imposta e non causi danno all'Amministrazione comunale non sono irrogate sanzioni, anche nel caso in cui l'Amministrazione abbia affidato l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di qualsiasi natura a soggetti terzi.

Articolo 11 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni regolamentari a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al precedente comma, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dell'amministrazione finanziaria entro al termine di cui al comma 1.
4. In caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione comunale può rispondere collettivamente, attraverso idonei mezzi di comunicazione.
5. La disciplina per l'esercizio dell'interpello in materia di tributi comunali è contenuta in apposito regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 12 - Accessi, ispezioni e verifiche

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagini e di controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti, adeguatamente

documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Per quanto attiene il controllo di locali appartenenti a privati cittadini, questi verranno preventivamente informati, in forma scritta, del giorno, dell'ora e della natura del sopralluogo.
3. Il Contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica e l'oggetto che lo riguarda. Qualora le attività di controllo riguardino un considerevole numero di contribuenti le comunicazioni sono attuate collettivamente a mezzo di idonei mezzi di informazione.

Articolo 13 - Tutela e garanzia

1. Il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi può predisporre un questionario informativo con il quale il contribuente può far conoscere all'Amministrazione comune la propria valutazione sulla qualità dei servizi gestiti dall'Ufficio Tributi.
2. L'accollo del debito d'imposta può avvenire su specifica richiesta del soggetto passivo confermata da chi esegue il versamento.
3. Il soggetto terzo versante non risponde, in ogni modo, di errori, incompletezze od omissioni, restando responsabile del debito tributario il soggetto passivo individuato dalla legge.

Articolo 14 - Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia anche nei confronti dei soggetti che esercitano, per conto dell'Ente, l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.
2. Le presenti norme entrano in vigore dal primo gennaio 2007.
3. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente atto si rinnova alle norme legislative inerenti alla specifica materia.